

## 2. SERGIO SOTTANI

### Utilità strategica del giudizio immediato per il p.m.

1. Il rito immediato consente al p.m. di esercitare l'azione penale in tempi rapidi, evitando sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari dell'art. 415 *bis* c.p.p., la cui notifica ed i relativi adempimenti rappresentano un buco nero <sup>(1)</sup> dei tempi processuali <sup>(2)</sup>, nonché il filtro dell'udienza preliminare, in una prospettiva di utilità, idonea a realizzare l'immediato passaggio al dibattimento <sup>(3)</sup>. Pur nella diversità dei presupposti dei due tipi di giudizi immediati <sup>(4)</sup>, quello previsto originariamente dal codice di rito e quello custodiale introdotto dalla riforma del 2008, il fine è sempre quello <sup>(5)</sup> di accelerare la definizione del processo, con l'imposizione al p.m., di un termine perentorio <sup>(6)</sup> per il compimento dell'attività istrutto-

---

(1) DI DEDDA, *Reati a citazione diretta e giudizio immediato dopo la L. n. 125 del 2008: un peccato di omissione del legislatore?*, in *Giur. Merito*, 2008, 3237, nota 6, nel senso che, secondo i responsabili dei Dipartimenti del Ministero e del Capo dell'Ispettorato uditi dal Comitato Scientifico (cfr. verbale n. 5 del 28 settembre 2006), rappresenta il «buco nero» dei tempi del processo, peraltro privo di reale portata operativa in ragione del quasi nullo ricorso alle risorse ivi offerte.

(2) Corte cost., ord. 9 maggio 2002, n. 203 («l'estensione al giudizio immediato delle modalità di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 415-bis c.p.p. si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell'udienza preliminare, analogamente agli altri procedimenti speciali - giudizio direttissimo e decreto penale di condanna - nei quali, per ragioni diverse, non è previsto l'avviso di conclusione delle indagini»; cfr. SPANGHER, *Solo un obiter dictum in tema di applicabilità dell'art. 415-bis c.p.p.?*, in *Giur. cost.*, 2002, 3, 1605-1606.

(3) GAITO, *Giudizio immediato*, in DALIA (a cura di), *I procedimenti speciali*, Napoli, 1989, 199.

(4) Cfr. Cass. Sez. II, 1° luglio 2009, P.m. in proc. Moramarco, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, 559, con nota adesiva di MAFFEO, *Giudizio immediato custodiale ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione*.

(5) BENE, *Giudizio immediato*, in SPANGHER (a cura di), *Trattato di Procedura Penale*, Torino, 2008, 426, secondo cui «il vero scopo della novella risiede nella volontà di limitare il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini cautelari».

(6) Per quanto riguarda il giudizio immediato originario, Cass., Sez. I, 26 ottobre 2010, Arangio Mazza e altri, in *Mass. Uff.*, n. 249.006: «Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 454, co. 1, c.p.p. per la richiesta di giudizio immediato ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione della richiesta». Con riferimento al giudizio immediato novellato, Cass. Sez. I, 9 dicembre 2009, Stilo, in *Mass. Uff.*, n. 246.036:

ria.

Il fine acceleratorio, tendenzialmente imposto al p.m. dall'attuale formulazione dell'art. 453 c.p.p., dovrebbe essere comune anche all'imputato ed al suo difensore, se non fosse drammaticamente vero come la lunghezza inaccettabile dei procedimenti penali consente inopinatamente, anche se legittimamente, alla parte privata di auspicare una definizione del processo non con una sentenza di merito, ma con una declaratoria di estinzione del reato per avvenuto discorso del termine prescrizionale. Peraltro, non si può ignorare come la mancanza dell'udienza preliminare rappresenti una diminuzione delle garanzie difensive, che deve essere accettata solo in presenza di un'evidenza probatoria, secondo lo schema originario del codice di rito, o in presenza di una limitazione della libertà personale del sottoposto ad indagini, in forza dell'intervento riformatore. Infatti, a prescindere dalla qualificazione dell'oggetto del giudizio in sede di udienza preliminare, cioè sul merito dell'imputazione o di merito <sup>(7)</sup>, con l'accesso al rito immediato si evita

---

*«Il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare per la proposizione della richiesta di giudizio immediato ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini ma ordinatoria con riferimento all'instaurazione del rito».* In dottrina, AMATO, *Giudizio immediato: il termine di 180 giorni non è vincolante per la richiesta del pm. La tassatività per chi è in custodia cautelare è limitata al completamento delle indagini*, in *Guida Dir.*, 2010, n. 8, 82; GALLUCCIO, *Giudizio immediato custodiale*, in *Giur. It.*, 2010, 1924; SPAGNOLO, *La natura del termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato per imputati in custodia cautelare*, in *Cass. Pen.*, 2010, 1349; *contra*, CORDERO, *Procedura penale*, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, 997; CANZIO, *I procedimenti speciali a seguito delle novelle legislative e degli interventi della Corte costituzionale*, in *Cass. Pen.*, 1992, 1408; MARANDOLA, *Violazione del termine di novanta giorni per il rito immediato e nullità del decreto di rinvio a giudizio*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2002, 1013.

(7) L'udienza preliminare, nell'assetto codicistico ridisegnato ad opera della L. 16 dicembre 1999, n. 479, si caratterizza per un «potenziamento complessivo delle garanzie di giurisdizionalità»: GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico (l. 16 dicembre 1999, n. 479)*, Padova, 2000, 357; sul carattere «giurisdizionale», più che processuale, della decisione emessa dal G.u.p., DALIA, *L'apparente ampliamento*

## CONFRONTO DI IDEE

la celebrazione di un giudizio deputato al controllo del materiale investigativo raccolto dall'organo dell'accusa, accertamento che in alcune applicazioni giurisprudenziali rappresenta ormai, di fatto anche se non in diritto, un vero e proprio giudizio di primo grado, il cui esito, peraltro, se è di sicura utilità per l'imputato, qualora si concluda con una sentenza di non luogo a procedere, decisione ol-

---

*degli spazi difensivi nelle indagini e l'effettiva anticipazione della «soglia di giudizio», in KALB (a cura di), Le recenti modifiche al codice di procedura penale, vol. I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare, Milano, 2000, 10 ss.: così AMODIO, Lineamenti della riforma, in AMODIO- GALANTINI (a cura di), Giudice unico e garanzie difensive, Milano, 2000, 28, in forza della previsione dell'art. 425, co. 3, c.p.p. secondo cui il giudice dell'udienza preliminare pronuncia la sentenza di non luogo a procedere quando «gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio», nonché alla luce del conferimento, ai sensi dell'art. 425, co. 2, c.p.p. al giudice dell'udienza preliminare, sia pure ai fini della declaratoria di prescrizione del reato, del potere, anch'esso tipico del giudice del dibattimento, di verificare la presenza delle circostanze attenuanti e di procedere al giudizio di bilanciamento (tuttavia, oggi, la possibilità di dichiarare il reato estinto per prescrizione deve ritenersi preclusa in ragione del fatto che le disposizioni dell'art. 69 c.p. non sono più applicabili ai fini di determinare il tempo necessario a prescrivere; v. co. 3 dell'art. 157 c.p., come modificato dall'art. 6 L. 5 dicembre 2005, n. 251). Nello stesso senso, CAPITTA, Nuova fisionomia della udienza preliminare e tutela della imparzialità del g.u.p., in Cass. Pen., 2003, 3363; FERRAIOLI, La separazione delle fasi: limiti e proiezioni di uno schema, in Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. II, Milano, 2000, 275 ss.; GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in AMODIO- GALANTINI (a cura di), Giudice unico e garanzie difensive, cit., 96; al contrario, sostengono, che il giudice dell'udienza preliminare deve continuare a verificare se sia giustificata la celebrazione del dibattimento, KOSTORIS, Udienza preliminare e giudizio abbreviato, snodi problematici della riforma, in NOSENKO (a cura di), Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico, Milano, 2002, 44; SCALFATI, La riforma dell'udienza preliminare tra garanzie e scopi eterogenei, in Cass. Pen., 2000, 2830; CASATI, Udienza preliminare come giudizio «di» merito, ivi, 2003, 3372, il quale esclude la possibilità di ravvisare nell'udienza preliminare «un preventivo giudizio di merito sulla fondatezza dell'imputazione», condividendo l'opinione di quanti (NAPPI, Guida al Codice di Procedura penale, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, 420) ritengono che «la natura di rito o di merito di una decisione giurisdizionale non dipende dall'estensione dei poteri istruttori o cognitivi del giudice, ma dall'oggetto del giudizio».*

tre tutto ricorribile solo per Cassazione, è inutilmente defaticante per l'accusa, qualora ne venga accolta l'impostazione, in quanto l'eventuale attività disposta in sede di udienza preliminare partorisce l'unico effetto del rinvio a giudizio.

2. L'assenza del filtro dell'udienza preliminare non evita il controllo giudiziale <sup>(8)</sup> sul corretto esercizio dell'azione penale, riservato al giudice delle indagini preliminari per la verifica della sussistenza dei presupposti a cui viene ancorata la delibazione.

Ciò per un duplice distinto motivo.

Nell'ipotesi del giudizio immediato tipico, l'evidenza probatoria rende superflua l'udienza preliminare non perché gli elementi di prova raccolti conducano sin d'ora ad un giudizio di colpevolezza <sup>(9)</sup>, ma perché le emergenze procedurali raccolte dall'inquirente in un breve lasso di tempo, non prorogabile, si presentano idonee ad essere confermate in dibattimento, nell'ottica favorevole all'ipotesi accusatoria.

Diversamente, nel caso del giudizio immediato custodiale, lo stato di custodia cautelare in cui versa la persona sottoposta ad indagini a seguito della richiesta, accolta, del p.m. e confermata nel giudizio cautelare, o comunque non contestata dalla difesa nella fase cautelare, impone una verifica celere della fondatezza degli elementi di prova nella sede dibattimentale di merito.

Nonostante si sia in presenza di una richiesta obbligatoria, che può essere evitata solo in presenza di un grave pregiudizio per le indagini, all'organo inquirente si prospettano in pratica distinte eventualità, che comportano differenti opzioni investigative.

In primo luogo, può trattarsi di un procedimento originato dall'attività autonoma della polizia giudiziaria che ha portato all'emis-

---

<sup>(8)</sup> Sull'oggetto del controllo e sulle sanzioni processuali connesse alla mancanza dei presupposti dell'esercizio dell'azione penale, BENE, *Giudizio immediato*, cit., 420.

<sup>(9)</sup> Cass., Sez. III, 7 dicembre 2007, Vita, in *Mass. Uff.*, n. 238.582.

## CONFRONTO DI IDEE

sione di una misura cautelare, a seguito di convalida di arresto o di fermo, ipotesi nelle quali tendenzialmente il materiale raccolto ed offerto all'esame del giudizio cautelare è identico a quello che sarà veicolato, nelle forme di rito, all'attenzione del giudice dibattimentale, nel giudizio di merito. Se il giudizio in sede di Riesame mantiene lo stato di custodia cautelare, il p.m. può indifferentemente decidere se attivare il giudizio immediato tipico, ritenendo raggiunta l'evidenza probatoria, oppure ricorrere al giudizio immediato custodiale.

Diversamente, può accadere che la misura custodiale venga emessa all'esito di un'attività di indagine ed allora la scelta del p.m. appare sensibilmente diversificata, in quanto il termine di decorrenza per la richiesta di giudizio, nel primo caso, è di novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro, previsto dall'articolo 335 c.p.p., mentre nel secondo è di centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare. Dunque, mentre nella prima ipotesi è presumibile che gran parte del tempo delle indagini sia decorso prima dell'ottenimento della misura, nella seconda il p.m. ha tempo sufficiente per espletare indagini, anche successivamente alla richiesta stessa. Soprattutto in questa seconda ipotesi, è presumibile che sussista una discrasia <sup>(10)</sup> tra l'apporto cognitivo offerto dall'accusa al giudice cautelare, rispetto a quello compiutamente emerso nelle indagini ed offerto a sostegno dell'accusa dibattimentale.

3. Quindi, se nella prima ipotesi, dell'originario giudizio immediato, l'emersione di elementi di indagine apparentemente inconfutabili, raccolti autonomamente dall'autorità giudiziaria dopo

---

<sup>(10)</sup> SPAGNOLO, *La natura del termine*, cit., 1350: «ad escludere una possibile assimilazione tra il concetto di evidenza della prova e quello di gravità indiziaria, concorre la possibile diversità del "paniere probatorio" delle due decisioni a confronto: il vaglio sulla gravità indiziaria viene compiuto sugli atti selezionati dal p.m. ex art. 291 c.p.p., mentre quello sull'evidenza della prova e, cioè, sull'accesso al rito, viene espresso dopo aver visionato tutto il materiale investigativo».

l'iscrizione della notizia di reato o forniti dalla polizia giudiziaria anche eventualmente in forza di attività delegata, in ogni caso a prescindere dall'avvenuta irrogazione o meno di una misura cautelare personale, inducono il p.m. a chiedere l'immediata celebrazione del dibattimento al fine di giungere al più presto ad una pronuncia di merito, anche nell'ipotesi di giudizio immediato custodiale, l'evidenza probatoria rappresenta un elemento decisivo per la prognosi favorevole alla fattispecie accusatoria. D'altronde, la richiesta di giudizio immediato, se accolta dal giudice, dovrebbe comunque indurre la difesa dell'imputato a replicare all'iniziativa dell'accusa cercando o di limitare i danni, mediante l'applicazione di una pena concordata <sup>(11)</sup>, o di accelerare ulteriormente la definizione del procedimento, mediante la richiesta del rito abbreviato <sup>(12)</sup>, magari condizionato all'acquisizione di elementi raccolti in sede di indagini difensive <sup>(13)</sup> e salva, in questa ipotesi, la possibilità di ulteriori acquisizioni da parte dell'accusa <sup>(14)</sup>.

---

<sup>(11)</sup> Cass. Sez. Un., 17 gennaio 2006, Confl. in c. Bergamasco, in *Mass. Uff.*, n. 232.560.

<sup>(12)</sup> MURANO, *Giudizio abbreviato a seguito di immediato e decorrenza dei termini di custodia cautelare*, in *Cass. Pen.*, 2010, 3499.

<sup>(13)</sup> Corte cost. n. 184 del 2009, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, co. 1-bis, c.p.p., «*richiamato dall'art. 556, co. 1*», del medesimo codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto co., Cost. In senso critico, non solo sulla sentenza, ma in generale sulla parificazione delle indagini acquisite unilateralmente dalle parti, con ampia bibliografia di riferimento, si richiama GREVI, *Ancora su contraddittorio e investigazioni difensive nel giudizio abbreviato*, in *Cass. Pen.*, 2010, 1287, ed in particolare l'affermazione secondo cui «*in realtà la richiesta del rito abbreviato costituisce, ad opera dell'imputato, una opzione meditata di strategia difensiva, all'origine della quale - accanto all'apprezzamento dei diversi innegabili vantaggi derivanti dalla scelta di quel rito - vi è, anzitutto, una previa verifica circa l'assenza di pregiudizi probatori derivanti all'imputato medesimo dall'essere giudicato sulla scorta di atti di indagine compiuti dal p.m. al di fuori delle regole del contraddittorio*».

<sup>(14)</sup> Cass., Sez. III, 9 giugno 2010, V. e altri, in *Mass. Uff.*, n. 248.137: «*In tema di rito abbreviato, è utilizzabile l'attività di indagine, espletata dal P.M. dopo l'instaurazione del rito, diretta a contrastare le risultanze delle investigazioni difensive alla cui ammissione sia stata subordinata la richiesta del giudizio speciale*».

## CONFRONTO DI IDEE

Sul punto merita ricordare come un orientamento giurisprudenziale <sup>(15)</sup> ritiene che non sussista alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato, qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini, di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456, co. 2, c.p.p., riferibile unicamente, come si desume dall'uso della disgiunzione, all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni e inammissibili trasformazioni <sup>(16)</sup>. Si è, in proposito, precisato che l'imputato ha l'onere di richiedere immediatamente, nei termini di rito, la richiesta di giudizio abbreviato come subordinata al mancato accoglimento di patteggiamento; in caso contrario, ove egli, entro detti termini, abbia ritualmente formulato la sola richiesta di patteggiamento e quest'ultima sia stata rigettata, resta preclusa la facoltà di optare *ex post* per il giudizio abbreviato: infatti, sussiste incompatibilità tra il rito abbreviato e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando il p.m. abbia prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato ed il giudice l'abbia respinta, poiché, scaduto il termine di cui all'art. 458, co. 1, c.p.p., resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato. L'orientamento era stato inaugurato da una decisione <sup>(17)</sup>, secondo cui in materia di giudizio abbreviato, sussiste incompatibilità fra tale rito e quello

---

<sup>(15)</sup> Cfr. ANDREAZZA - BELTRANI - PISTORELLI, *La cognizione nei riti alternativi. Questioni rilevanti e controverse*, Relazione tenuta nei Corsi C.S.M. sulle *Settimane di tirocinio ordinario in materia penale riservate ai magistrati ordinari nominati con D.M. 2.10.2009*, Roma 3- 28 maggio 2010, 18.

<sup>(16)</sup> Cass., Sez. I, 19 dicembre 2007, Confl. in c. Zamparino e altro, in *Mass. Uff.*, n. 238.646.

<sup>(17)</sup> Cass., Sez. I, 7 giugno 2001, Confl. in c. Saliko e altro, in *Mass. Uff.*, n. 219.689. V. però ANDREAZZA - BELTRANI - PISTORELLI, *La cognizione*, cit., 19, ad avviso dei quali la decisione evocata è stata massimata in termini generali, aprendo il varco a possibili equivoci sulla reale portata del suo deciso.

di applicazione della pena solo nel caso che il p.m. abbia prestato il proprio consenso alla richiesta di patteggiamento e da tale momento resta preclusa all'imputato la possibilità di ottenere che si proceda con giudizio abbreviato, ma non sussiste alcun motivo che precluda l'accoglimento di tale richiesta, avanzata in via subordinata, allorché l'istanza principale di applicazione della pena sia stata respinta a seguito del mancato consenso del p.m. Ne consegue che risulta erroneo, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, il provvedimento d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato motivato dal g.i.p. sulla non proponibilità della stessa in via subordinata. Si è in particolare osservato che pur ricorrendo una incompatibilità tra il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti ed il rito abbreviato nel senso che, una volta instaurato il procedimento per l'applicazione della pena ed ottenuto il consenso del p.m., non può essere richiesto successivamente il rito abbreviato, non vi è ragione di escludere il rito abbreviato, qualora la relativa richiesta sia stata formulata in via gradata rispetto alla richiesta di patteggiamento, che non abbia ricevuto il consenso del p.m. Tale interpretazione della normativa attualmente vigente non solo non è in contrasto con il secondo comma dell'art. 456 c.p.p., che, pur prevedendo una incompatibilità dei due riti, non esclude che la richiesta di rito abbreviato possa essere formulata in subordine nel caso di mancata applicazione della pena su richiesta delle parti, ma trova un logico avallo nelle modifiche introdotte in *subiecta* materia dalla legge n. 479 del 1999, che prevedono il diritto dell'imputato a richiedere il giudizio abbreviato, prescindendo dalla preventiva valutazione della decidibilità del processo allo stato degli atti e senza necessità del consenso del p.m. In dottrina <sup>(18)</sup>, si rileva come questa sia pur parziale apertura all'ammissibilità di una tempestiva richiesta, formulata *ex ante*, di accesso all'uno od all'altro dei riti *de quibus*, subordinando la richiesta di giudizio abbreviato al rigetto della richiesta di patteggiamen-

---

(18) ANDREAZZA - BELTRANI - PISTORELLI, *La cognizione*, cit., 20.

## CONFRONTO DI IDEE

to, potrebbe indurre ad un più generale ripensamento del tradizionale ed assolutamente dominante orientamento che esclude questa possibilità fuori dal caso innanzi indicato, anche in forza della considerazione che, in presenza del rigetto, in ipotesi ingiustificato, della richiesta di patteggiamento, quest'ultima può essere rinnovata in dibattimento, e che in tali casi, in presenza del perdurante dissenso del p.m. dell'udienza dibattimentale, sarebbe comunque doverosa la celebrazione del dibattimento, salvo il conclusivo riconoscimento del diritto dell'imputato al patteggiamento. In tali casi, ove l'imputato abbia *ex ante* formulato una richiesta di giudizio abbreviato, subordinata al rigetto del patteggiamento, proprio il *favor* per le definizioni accelerate che indubbiamente ispira l'odierno ordinamento processuale e che legittimano l'ampliamento, per quanto possibile, delle possibilità di accesso ai riti alternativi, tale richiesta sembra non incompatibile con la celebrazione del rito abbreviato, che risulterebbe del tutto alternativo al patteggiamento, essendo comunque celebrato soltanto l'uno, non anche l'altro, il che rende non pertinenti tutti i rilievi comunemente proposti quanto alle differenze tra i due riti, quali diversità del rito, efficacia della sentenza e regime delle impugnazioni. Nel caso di immediato custodiale, il carattere doveroso del rito immediato impone al p.m. di procedere al giudizio, proprio al fine di consentire un vaglio nel merito dell'accusa. La distinzione tuttora esistente, nonostante gli interventi riformatori del 1999<sup>(19)</sup>, tra giudizio cautelare e giudizio di merito impongono un'accelerazione dei procedimenti in cui la persona abbia subito la limitazione alla propria libertà personale, non solo per evitare il decorso del termine di durata dalla misura custodiale, o comunque cautelare, ma proprio per la necessità di una verifica finalizzata all'accertamento definitivo della *res iudicanda*, con ogni eventuale conseguenza in tema di legittimità o meno della privazione della libertà personale ed in genere di un'eventuale ingiusta detenzione. In effetti, in questa distinta ipotesi il riconoscimento della fonda-

---

<sup>(19)</sup> Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2002, Vottari, in *Mass. Uff.*, n. 222.602.

tezza dell' accusa nella fase cautelare, anche senza la formazione del giudicato cautelare qualora non sia stata pronunciata una decisione della corte di Cassazione pur in pendenza del ricorso, viene implicitamente equiparata dal legislatore ad una forma particolare di evidenza probatoria, quasi conclamata dalle pronunzie giudiziali. Peraltro, come sopra segnalato, anche nell'ipotesi di giudizio immediato custodiale, l'evidenza probatoria rappresenta un elemento decisivo per la prognosi favorevole alla fattispecie accusatoria, in ragione della necessaria distinzione tra giudizio cautelare e giudizio di merito.

Sul punto della possibilità di chiedere il rito immediato in costanza di ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del Tribunale del Riesame che abbia rigettato il ricorso dell'interessato, la giurisprudenza è divisa. Infatti, a fronte della considerazione secondo cui <sup>(20)</sup> la citazione a giudizio immediato disposta ai sensi dell'art. 453, co. 1 *bis*, c.p.p., presuppone il controllo del giudice sulla gravità indiziaria nel procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. o l'acquiescenza dell'indagato con il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame e quindi l'instaurarsi di un contraddittorio che altrimenti mancherebbe per l'assenza dell'udienza preliminare e delle garanzie difensive di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., si osserva <sup>(21)</sup> come l'espresso riferimento contenuto nell'art. 453, co. 1 *ter*, c.p.p., soltanto alla «definizione del procedimento» di cui all'art. 309 c.p.p., e non alla «definitività» del provvedimento conclusivo di tale procedimento o al decorso dei termini per la richiesta di riesame, quindi neanche alla decorrenza dei termini di qualsivoglia

---

<sup>(20)</sup> Cass., Sez. III, 11 marzo 2010, G., in *Mass. Uff.*, n. 246.610: «È illegittima, e quindi deve essere rigettata, la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare, avanzata prima che il procedimento di riesame in ordine alla misura di custodia cautelare sia divenuto definitivo».

<sup>(21)</sup> Cass., Sez. I, 11 novembre 2010, Alikic e altri, in *Mass. Uff.*, n. 249.023: «La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal p.m. nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento davanti al tribunale del riesame e prima che la relativa decisione sia divenuta definitiva».

## CONFRONTO DI IDEE

ulteriore impugnazione, unitamente all'assenza d'ogni richiamo all'art. 311 c.p.p., con riguardo non solo al ricorso avverso la decisione del giudice del riesame (co. 1), ma anche al ricorso per *saltum* (co. 2), fa ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito, coerentemente d'altronde con la dichiarata esigenza di confezionare una norma acceleratoria per i procedimenti con imputati detenuti, che sarebbe di regola frustrata se la sua applicazione venisse subordinata alla imponderabile durata del giudizio di legittimità e delle possibili successive fasi rescissorie.

4. Come sopra ricordato, il ricorso al rito immediato consente anche di evitare la formulazione e notifica dell'avviso di chiusura delle indagini di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. D'altronde, il controllo del giudice sull'evidenza probatoria serve proprio a verificare la fondatezza del materiale raccolto nella prospettiva dibattimentale, per cui l'elisione dell'udienza preliminare è la logica conseguenza di un procedimento completo ed esaustivo, senza necessità di un vaglio nel contraddittorio delle parti. Tuttavia, se il fine del rito immediato, soprattutto quando la persona sottoposta ad indagine si trovi sottoposto ad una misura cautelare, è quello di accelerare la celebrazione dell'udienza dibattimentale, non si comprende per quale ragione tale rito non sia stato previsto anche in quei casi di reati a citazione diretta a giudizio, in cui manca sì l'udienza preliminare, ma è ugualmente necessaria la formulazione dell'avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p. L'emissione di questo atto, la notifica dello stesso nonché il decorso del termine per l'espletamento dell'interrogatorio, se richiesto, e per l'acquisizione delle eventuali memorie o produzioni difensive, rappresenta un'inutile appesantimento per un procedimento che invece dovrebbe giungere al più presto alla fase dibattimentale. Con specifico riguardo al giudizio immediato, si ritiene in giurisprudenza che, nonostante il generico rinvio dell'art. 549 c.p.p. alle disposizioni che disciplinano il procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale, il giudizio

immediato non è compatibile con il decreto di citazione diretta, che di per sé esclude l'udienza preliminare (22). Con il giudizio immediato si salta l'udienza preliminare e l'avviso delle conclusioni delle indagini di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., ma non la fase degli atti preliminari al dibattimento e si richiede che l'imputato eserciti nel termine di cui all'art. 458 c.p.p. le sue opzioni per i riti alternativi. Il giudizio a citazione diretta prevede invece un'udienza di prima comparizione nella quale sono compendiate sia i momenti assegnati nell'udienza preliminare alla scelta dei riti alternativi sia aspetti dell'introduzione al dibattimento che nel giudizio a seguito di giudizio immediato appartenerebbero alla fase degli atti preliminari, quali indicazioni nelle liste delle circostanze su cui deve vertere l'esame e conseguente esposizione dei temi di prova nell'unico contesto dell'udienza di prima comparizione. Ed è appunto in ragione di tali differenze di struttura, cui si collegano cadenze diverse in relazione all'esercizio delle facoltà difensive, che anche la giurisprudenza pacificamente riconosce, pur ponendo prevalentemente l'accento sul fatto che il giudizio immediato priva l'imputato della garanzia ulteriore dell'avviso di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., che il giudizio immediato non può essere disposto per i reati a citazione diretta. Ne deriva che il disposto dell'art. 453, co. 2, c.p.p. laddove prevede che «quando il reato per cui richiesto il giudizio immediato ri-

---

(22) Cass., Sez. I, 31 marzo 2010, Confl. in c. Seccia, in *Mass. Uff.*, n. 247.945: «Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica il giudizio immediato è ammesso solo nei casi in cui sia prevista l'udienza preliminare, cioè quando la vocatio in ius non avviene tramite il meccanismo della citazione diretta a giudizio»; Id., Sez. I, 10 febbraio 2010, P.M. in proc. Ly, *ivi*, n. 246.249: «Il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l'ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedurali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato... Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito della richiesta di giudizio immediato formulata con riferimento a reato per il quale l'azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al P.m., in quanto dall'omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell'imputato rilevante a norma dell'art. 178, lett. c) c.p.p.».

## CONFRONTO DI IDEE

*sulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati»,* prevalendo, in caso di riunione indispensabile, il rito ordinario - va riferito anche alla "condizione" che il reato o i reati per i quali si procede siano tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare, giacché tale condizione è a monte d'ogni altro presupposto. Ulteriore conseguenza è che se la separazione è imposta addirittura quando si procede per reati connessi, salva, nel caso di inopportunità-impossibilità, la prevalenza del rito ordinario, nessuna facoltà di deroga al regime della citazione diretta a favore del giudizio immediato può ritenersi consentita laddove tra reati a citazione diretta e reati per i quali è prevista udienza preliminare sussiste soltanto collegamento probatorio ai sensi dell'art. 371, co. 2, lett. c), c.p.p., richiamato dall'art. 17, co. 1, lett. c), c.p.p.

Dal quadro descritto emerge la difficoltà di individuare, nella pratica, una concreta differenza tra il giudizio direttissimo, non contestuale alla fase della convalida, ed il giudizio immediato, in tutti quei casi in cui vi sia stata una convalida dell'arresto da parte del g.i.p. e la persona sottoposta ad indagini si trovi in stato di custodia cautelare. In effetti, a meno che l'organo dell'accusa intenda aspettare l'esito dell'eventuale giudizio in sede di Riesame ed utilizzare il giudizio immediato custodiale, la flagranza del reato sembra non essere altro che una forma particolare di evidenza probatoria.

I problemi pratici emergono invece a seguito del processo cumulativo, soggettivo ed oggettivo, in tutti quei casi in cui il giudizio immediato è ammesso nei confronti dell'unico soggetto indagato solo per alcuni dei reati contestati, e non per altri, oppure in quelle distinte ipotesi in cui i presupposti del giudizio immediato, originario o custodiale, sussistano per alcuni soggetti e non per altri, pur concorrenti a titolo necessario nel reato. È in queste ipotesi che la strategia discrezionale del p.m. <sup>(23)</sup> deve coniugarsi con il carat-

---

<sup>(23)</sup> Per un caso di separazione processuale, in un dibattito che ha avuto va-

tere quasi doveroso del giudizio immediato custodiale e, più in generale, con gli indubbi vantaggi del rito immediato. Una sapiente separazione processuale può consentire un adeguato equilibrio tra le esigenze di celere definizione processuale e di non dispersione del comune materiale investigativo. In quest'ottica appare necessario un chiaro riferimento ai principi che disciplinano l'istituto della connessione <sup>(24)</sup>, al fine di privilegiare la separazione processuale delle distinte posizioni in tutti quei casi in cui il *simultaneus processus* appaia inutilmente dispendioso.

Infatti, nonostante il legislatore sembri, per un verso, ragionare sul modello più semplice di un imputato - un'imputazione, e, dall'altro, sussista indubbiamente un favor *separationis*, la realtà processuale è molto più articolata e rimane intatta, sotto questo profilo, la discrezionalità del p.m., quale unico dominus delle indagini preliminari, per le cui determinazioni, almeno sotto questo profilo, non è facilmente configurabile alcuna forma di controllo né durante le indagini, né successivamente, non essendo ipotizzabile un'indebita regressione del procedimento, pur nella ristretta <sup>(25)</sup> accezione, accolta dalla giurisprudenza, della nozione di atto abnorme.

---

sta eco mediatica negli anni novanta, Cass., Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in *Mass. Uff.*, n. 210.029.

<sup>(24)</sup> Da segnalare Cass., Sez. VI, 23 settembre 2010, Della Giovampaola ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 248.746: «Ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), c.p.p., non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo».

<sup>(25)</sup> Cass., Sez. Un. 26 marzo 2009, P.M. in proc. Toni e altro, in *Mass. Uff.*, n. 243.590: «Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita - dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al p.m., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il p.m. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso».